



## Comune di Trieste

*Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità*

Porto Vecchio  
Riqualificazione viabilità di collegamento e opere di infrastrutturazione  
dell'area del Polo Museale - Il lotto

cod. opera 18028

### DEFINITIVO-ESECUTIVO

#### DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Giulio Bernetti

#### SUPPORTO AL RUP

dott. Roberto Prodan

#### PROGETTISTI OPERE STRADALI

ing. Sara Borgogna

ing. Silvia Fonzari

arch. Anna Monaco

#### REDATTO

geom. Luca de Reya Castelletto

#### CONSULENTI

ing. Nicola Falconetti

in materia di viabilità e strade

#### ALTRI COLLABORATORI TECNICI

geom. Edoardo Collini

#### PROGETTISTI OPERE A VERDE

dott. Francesco Panepinto

m.o. Mauro Pennone

arch. Anna Nisi

## Schema di Contratto

ELABORATO

**A.14**

SCALA

-

DATA

**giugno 2021**

**Trieste**

**COMUNE DI TRIESTE**

C:F. e Partita IVA 00210240321

**AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE**

Prot. n.

***Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali***

**OGGETTO: “Porto Vecchio: Riqualficazione della viabilità e infrastrutturazione dell’area del polo museale - 2° Lotto - Codice Opera 18028”**

**IMPRESA /ATI ESECUTRICE:** \_\_\_\_\_

Premesso che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ oppure [Deliberazione Giuntale n. xxxx adottata il xxx, esecutiva dal xxxxx]. è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di **“Porto Vecchio: Riqualficazione della viabilità e infrastrutturazione dell’area del polo museale - 2° Lotto - Codice Opera 18028”** - elaborato dal personale tecnico dei competenti servizi comunali in esecuzione dell’incarico conferito con \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi **Euro 7.143.139,49**, di cui **Euro 237.280,00** per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata indetta la gara d’appalto esperita mediante \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa \_\_\_\_\_ con il ribasso del \_\_\_\_\_% sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro \_\_\_\_\_, + Euro **237.280,00** per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro \_\_\_\_\_ + I.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’Impresa \_\_\_\_\_

**(eventualmente:ATI**

**(mandataria)/\_\_\_\_\_ (mandante)/\_\_\_\_\_ (mandante)]** ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che in data \_\_\_\_ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa **(eventualmente: ATI]** aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

**[eventualmente** *che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso];*

tutto ciò premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - nat\_ a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ (millenovecento\_\_\_\_)

- Direttore \_\_\_\_\_, domiciliat\_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ n. \_\_, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_ - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. \_\_\_\_ del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta;

e l'Impresa \_\_\_\_\_, [eventualmente: facente parte dell'ATI costituita con atto Rep. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ a rogito del dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_ conservato in atti in copia autentica conforme all'originale - costituita tra \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (mandataria); \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (mandante); \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (mandante)] rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ ( ) 19\_\_\_\_ (millenovecento \_\_\_\_\_), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ (eventualmente: come risulta da procura allegata sub "B" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell'Impresa [eventualmente :ATI];  
si conviene e stipula il seguente:

## CONTRATTO di APPALTO

### ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'IMPRESA che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di **"Porto Vecchio: Riqualficazione della viabilità e infrastrutturazione dell'area del polo museale - 2° Lotto - Codice Opera 18028 "** - sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara espletata mediante:

- **Offerta economicamente più vantaggiosa.**

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

### ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte del presente contratto ed è allegato allo stesso l'offerta prodotta dall'appaltatore, il Capitolato Speciale d'appalto e la Lista delle categorie (**allegati sub .....**).

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco allegato **sub "..."**

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed inoltre il Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e l'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori del Comune di Trieste approvato con Deliberazione Giuntale n. 234 dd 28 giugno 2007 e suoi provvedimenti

applicativi, nonché ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera, ritenute ammissibili.

#### **ART. 4 - INTERPRETAZIONE**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) + **Euro 237.280,00 (duecentotrentasettemiladuecentottanta/00)** per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro \_\_\_\_\_ + I.V.A. in misura di legge

#### **ART. 6 – TIPO DI APPALTO**

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”, secondo le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti, rispettivamente, a misura ed eventualmente in economia negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie”, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.

Per la parte di lavoro prevista “a corpo” negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie”, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.

Per i lavori previsti, rispettivamente, a misura e, se del caso, in economia negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro “a corpo”, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi di legge e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43 comma 6 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 sono indicati nella TABELLA n. 1. che riporta l'incidenza delle opere a corpo.

TABELLA n. 1 – Incidenza delle opere a corpo

N. ord	Categoria DPR 34/00	Importo lavori opere comunali A CORPO	% incidenza opere a corpo
1	OG6	€ 140.593,22	2,04%
2	OG3	€ <del>54.556,40</del> <u>56.61,40</u>	<del>0,82</del> <u>0,79</u> %
3	OG7	€ 14.662,55	0,21%

## ART. 7 – VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

## ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della quota parte dell'anticipazione, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a **Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila /00).**

*[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e l'erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]*

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo è disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'anticipazione viene recuperata nella percentuale prevista per legge di ogni stato di avanzamento fino al completo recupero della stessa.

## ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) \_\_\_\_\_ ed il Codice Unico di Progetto (CUP) \_\_\_\_\_.

## **ART. 10 SUBAPPALTO**

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente: \_\_\_\_\_

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: \_\_\_\_\_

Ulteriori categorie scorporabili: \_\_\_\_\_

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

## **ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE**

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è definita quindi in ragione di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_ dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 31/2018.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..



## **ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di

## **ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **635 (seicentotrentacinque) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 20 % per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Per necessità di interesse pubblico, l'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un determinato lavoro e l'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, nonché di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente. Qualora l'appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 16 per ogni giorno di ritardo.

L'amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all'appaltatore l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora l'appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 16 per ogni giorno di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d'urgenza in altre località di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico transito, perciò l'effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

E'obbligo dell'Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e delle caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora ciò non avvenga il ripristino dovrà essere eseguito comunque non oltre i 15 (quindici) giorni dall'eventuale ricoprimento restando a carico dell'impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovrà venir eseguita entro 15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce d'arresto e i parcheggi per disabili che dovranno venir eseguite improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando comunque a carico dell'impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità della segnaletica.

## **ART. 14 TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fino all'emanazione di detto decreto si

applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

- **Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori** ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, questo **deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori**.
- L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
- Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- **L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo:** resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
- Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

#### **ART. 15 – CONSEGNA ANTICIPATA**

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

#### **ART. 16 - PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori ed in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori (ad eccezione della fase di apprestamento del cantiere), è applicata una **penale pari a 1 (uno per mille) dell'importo contrattuale** (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito cronoprogramma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Le penali comminate per ritardo rispetto a scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori (ad eccezione della fase di apprestamento del cantiere) saranno pari all'uno per mille dell'importo dei lavori da eseguire nella singola fase intermedia.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo



si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

*Penali con riferimento agli adempimenti di cui al Capo III "Oneri ed Obblighi a carico dell'appaltatore" del Capitolato speciale d'appalto:*

- per "l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori di qualsivoglia eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa l'accertamento del danno e la verifica del corretto ripristino", Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempienza;
- per "il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48 (quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal Coordinatore all'Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L'Impresa in caso di cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, è tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d'ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta", Euro 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza.

**La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.**

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

#### **ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 19 – RISOLUZIONE**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel

cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, nè, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle alternative modalità previste all'art. 5, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni).

## **ART. 20 - RECESSO**

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **ART. 21 – SOSPENSIONE**

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art.13, primo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio

personale dipendente.

Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le ragioni elencate all'art. 5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni).

## **ART. 22 - CONTROLLI**

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale 49/2018.

## **ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

***[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l'appaltatore sia una cooperativa:]***

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

## **ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 25 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

#### **ART. 26 – PATTO DI INTEGRITA'**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 27 - CONTROVERSIE**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

#### **ART. 28 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI AL'APPALTO**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all'art. 3 del presente contratto.

#### **ART. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ con recapito in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

*[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a \_\_\_\_\_ [nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].*

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ più IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

## **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 25 e 28 del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati ("A", "B" e "C"), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)